

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 4616/2026
Roma, lì, 03/02/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da
DONATELLA FERRANTI - Presidente - Sent. n. sez. 136/2026
EUGENIA SERRAO - Relatore - UP - 30/01/2026
BRUNO GIORDANO R.G.N. 6062/2025
DONATO D'AURIA
LUCA LORENZETTI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

_____ nata a _____ il _____

_____ nata a _____ il _____

parti civili:

_____ nato a _____ il _____

_____ (deceduto)

_____ - _____ in pers. del Segretario Nazionale

_____ con delegaz. in Palermo in persona del Comm. e del Coordinatore Regionale

avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo Esposito, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita l'Avv. _____ per le parti civili _____ e _____ e,
per delega dell'Avv. _____, per le parti civili _____
_____ e _____ che ha concluso associandosi alle
conclusioni del Procuratore generale;
udita l'Avv. _____ in sost. dell'Avv. _____ per la parte civile
_____ che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

Firmato Da: DONATELLA FERRANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b173f4fc8
Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072



udito il difensore, Avv. [REDACTED], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, che aveva dichiarato [REDACTED] e [REDACTED] unitamente ad altro imputato non ricorrente, colpevoli dei reati di cui agli artt. 589, commi 1 e 4, e 590, comma 2, in relazione all'art. 583, comma 1 nn. 1-3, cod. pen. perché, la [REDACTED] in qualità di gestore dell'attività ricettiva di *bed & breakfast* denominata «[REDACTED]», e [REDACTED] in qualità di proprietaria dello stabile in cui era allocato il suddetto *bed & breakfast*, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, avevano cagionato la morte di [REDACTED] [REDACTED] avvenuta per avvelenamento acuto da monossido di carbonio, e lesioni personali gravissime ai danni di [REDACTED] consistite in stato di coma, encefalopatia post-anossica, lesioni ischemiche post-ipossiche anossiche estese, grave disabilità cognitivo-motoria, derivanti ugualmente da intossicazione acuta da monossido di carbonio.

2. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: la mattina del 16 agosto 2016 [REDACTED] titolare della struttura ricettiva che alloggiava i clienti [REDACTED] e [REDACTED] li aveva trovati riversi nei rispettivi letti per cui aveva contattato il 118; i sanitari, giunti con ambulanza, avevano rinvenuto su un letto un ragazzo disteso in posizione supina e trasversale con le gambe fuori dal letto, ormai deceduto, e un altro giovane, anch'egli in posizione supina con il corpo parzialmente coperto dal lenzuolo privo di coscienza, che ancora respirava; quest'ultimo era stato condotto al Pronto Soccorso di Trapani e, successivamente, nel reparto di rianimazione dell'Ospedale di [REDACTED] [REDACTED] gli accertamenti tossicologici avevano smentito l'ingestione di sostanze stupefacenti o alcoliche e, d'altro canto, i componenti della squadra di soccorso avevano riferito che all'interno della stanza, nonostante la finestra fosse aperta, era presente un forte cattivo odore non definito tale da creare fastidio e giramenti di testa; nel sangue del [REDACTED] era stata rilevata un'altissima percentuale di carbossiemoglobina; i Carabinieri avevano constatato che la camera da letto del terzo piano ove erano alloggiati i due giovani affacciava, attraverso una finestra, su un pozzo luce sulla cui parete esterna era adagiata una canna fumaria proveniente da un panificio posto al piano terreno; si era verificata la presenza sulla canna fumaria di vistose soluzioni di continuità provocate da venature e crepe della stessa canna fumaria con visibili fuoriuscite di condensa di colore marrone; le medesime lesioni erano



presenti nella parte superiore del forno, dove la canna fumaria canalizzava i fumi del bruciatore del forno, alimentato con gusci di mandorle, e i vapori acquei provenienti dalla cottura dei prodotti della panificazione; si era, poi, accertato che la destinazione all'utilizzo come *bed & breakfast* era riferibile ai soli spazi compresi al piano primo, mentre non vi era autorizzazione per ciò che riguardava gli ambienti al secondo e al terzo piano dello stabile; proprietario dell'intero edificio era [REDACTED] padre di [REDACTED] separatamente giudicato, mentre [REDACTED] era titolare della licenza del panificio posto al pianoterra; con contratto di affitto di ramo d'azienda, l'attività di panificazione era stata ceduta dalla [REDACTED] ad [REDACTED] si era, inoltre, accertato che uno degli operatori del 118 ricordava di essere intervenuto nello stesso stabile otto giorni prima in soccorso di due ragazze che alloggiavano nello stesso *bed & breakfast*, ma nella camera ubicata al secondo piano; le giovani, pur essendo vigili e coscienti, mostravano i segni dello shock subito e avevano riferito di essersi sentite male durante la notte, rappresentando di aver vomitato e di essere cadute in uno stato confusionale con tremolio alle gambe; il medico di turno, aggiungeva di aver notato "una puzza indescrivibile" al momento del suo ingresso nella camera; dall'analisi dei fumi prodotti dall'accensione del forno del panificio, i consulenti del Pubblico ministero avevano accertato una grave contaminazione degli ambienti causata da un cattivo processo di combustione, tale da provocare la formazione di monossido di carbonio; negli orari di funzionamento del forno del panificio si era riscontrata la concentrazione di monossido di carbonio e la fuoriuscita di fumi dal comignolo della canna fumaria che raggiungevano i vani della struttura ricettiva con valori idonei a provocare la morte di [REDACTED] [REDACTED] e il grave avvelenamento di [REDACTED] in particolare, gli eventi si erano verificati allorché il panificio aveva ripreso la propria attività dopo lo stop determinato dalla festività del Ferragosto, e si era accertato che con il forno freddo, partendo da una temperatura più bassa, si raggiungevano valori più alti di monossido di carbonio perché si rendeva necessaria un'attività di combustione più intensa per raggiungere la temperatura *standard*; la causa della morte del [REDACTED] e delle lesioni gravissime patite dal [REDACTED] era stata, dunque, individuata nell'inalazione di monossido di carbonio durante la notte trascorsa all'interno della camera ubicata al terzo piano del *bed & breakfast* gestito dalla [REDACTED]

3. [REDACTED] e [REDACTED] propongono ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 17, 345, 425 e 649 cod. proc. pen. deducendo che il Pubblico ministero ha esercitato l'azione penale, una prima volta, in data 20 febbraio 2017 e, una seconda volta, il 25 maggio 2017, a seguito della querela sporta da



██████████ in data 31 marzo 2017. Le ricorrenti lamentano che il Giudice dell'udienza preliminare abbia proceduto alla riunione dei due procedimenti e ritengono che tale provvedimento violi il divieto di *bis in idem* in quanto il nuovo esercizio dell'azione penale presuppone che il precedente giudizio si sia concluso con una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. Su analoga eccezione, si assume, la Corte di appello ha ritenuto legittima la riunione per fini di economia processuale e ha considerato non necessario che il primo procedimento si concluda con il proscioglimento in rito affinché venga validamente esercitata nuovamente l'azione penale. Secondo la difesa, invece, il provvedimento adottato dal Giudice per l'udienza preliminare sarebbe abnorme.

Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 124 cod. pen., 192 e 529 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova. Con riguardo al delitto di lesioni gravissime, la difesa aveva eccepito in primo grado il difetto della condizione di procedibilità in quanto era emerso che ██████████ alla data del 31 marzo 2017, non fosse nella condizione mentale di proporre una valida querela; d'altro canto, si assumeva che la querela fosse tardiva in quanto la persona offesa si sarebbe trovata nelle condizioni utili per poterla proporre già il 17 dicembre 2016. La Corte di appello ha ritenuto la tesi difensiva infondata con motivazione illogica e contraddittoria, frutto di travisamento del dato istruttorio laddove ha ritenuto provato, sulla scorta di quanto dichiarato dal consulente tecnico di parte civile, che alla data del 31 marzo 2017 il ██████████ fosse capace di intendere e di volere. Contrariamente a quanto indicato nella sentenza, si assume, il teste ██████████ consulente della parte civile, escusso all'udienza del 13 giugno 2019, ha affermato che il ██████████ alla data del 31 marzo 2017, non riusciva a dare chiare risposte alle domande sull'incidente, costringendo il consulente a interrogare solo i genitori. Inoltre, con riguardo alla capacità di firmare del ██████████ il teste aveva precisato «la firma credo la faccia, però scrive male», così rendendo dubbia la validità della condizione di procedibilità in quanto la firma apposta in calce alla querela appare assolutamente lineare e non disgrafica. La motivazione della sentenza impugnata viene censurata anche laddove ha valorizzato il doppio segmento istruttorio, tardività o invalidità, sul quale si fonda l'eccezione difensiva, ove si consideri che le due eccezioni difensive non sono state rigettate alla luce di un dato istruttorio inequivocabile. Con riguardo alla tardività della querela, la Corte di appello risulta aver omesso la motivazione, essendosi limitata ad affermare che negli appelli sono state parcellizzate e parzialmente riportate le risultanze probatorie.

Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 521 cod. proc. pen. nonché 817, 844, 2112, 2051 e 2555 cod. civ. nonché travisamento della prova. Si tratta di censura concernente la sola



imputata [REDACTED] ritenuta colpevole in quanto proprietaria dell'immobile in cui insisteva l'attività di panificazione e dell'immobile in cui la figlia [REDACTED] avrebbe abusivamente esercitato l'attività di *bed & breakfast*. La difesa aveva evidenziato come non potesse l'imputata ritenersi responsabile della manutenzione straordinaria della canna fumaria in ragione del contratto di cessione d'azienda e di locazione dell'immobile che la stessa aveva stipulato con il titolare della impresa di panificazione, proprio perché non proprietaria delle mura, intestate esclusivamente a [REDACTED] e [REDACTED]. La canna fumaria non era menzionata tra i beni aziendali ceduti in quanto opera muraria accessorio dell'immobile, la cui manutenzione straordinaria spetta al proprietario. Si era anche segnalato come, sulla base delle affermazioni dei consulenti della Procura, se il titolare dell'azienda non avesse mutato l'alimentazione da metano a gusci di noce con ottime probabilità l'evento non si sarebbe verificato. Su tali argomenti difensivi la Corte di appello ha confermato la responsabilità dell'imputata, violando la corrispondenza tra capo di imputazione e sentenza e travisando il dato istruttorio desumibile dal testo della motivazione; in altre parole, secondo la difesa, la Corte di appello ha mutato la posizione di garanzia dell'imputata trasformandola da proprietaria degli immobili con obbligo di sostituzione della canna fumaria a locatrice dell'azienda senza obbligo di sostituzione della canna fumaria, ma comunque colpevole sulla base di non meglio specificati obblighi di garanzia. La difesa ritiene che la canna fumaria non sia bene aziendale ma costituisca esclusivo corredo dell'immobile quale accessorio o pertinenza delle mura in quanto realizzata come opera muraria in cemento amianto e successivamente inglobata dal proprietario dell'immobile in un cavedio in muratura, la cui manutenzione straordinaria spetta al proprietario.

3. Il difensore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] ha depositato memoria difensiva e memoria conclusionale.

Il difensore della parte civile [REDACTED] associazione ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato memoria conclusionale e nota spese.

4. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto presuppone, erroneamente, che sia applicabile al caso in esame il divieto di *bis in idem* di cui all'art. 649 cod. proc. pen. che, per costante giurisprudenza, opera allorché l'azione penale sia già stata esercitata in un diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 – 01).

Il caso concreto, connotato dall'originaria improcedibilità dell'azione penale relativa al reato di lesioni per difetto di querela, costituisce per espressa disposizione normativa (art. 649, comma 1, cod. proc. pen.) un'eccezione al su indicato divieto e trova la sua disciplina nell'art. 345 cod. proc. pen.

Il divieto del *bis in idem* non è, dunque, applicabile alla sentenza con la quale sia dichiarato il difetto di una condizione di procedibilità, dato che in base al disposto dell'art. 345 cod. proc. pen. la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza della querela o di altra condizione di procedibilità non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona se in seguito sia proposta querela (Sez. 5, n. 4636 del 23/10/2013, dep. 2014, Ammannati, Rv. 258714 – 01).

La motivazione fornita dalla Corte territoriale risulta, dunque, legittima in quanto è fondata su un'interpretazione della previsione normativa contenuta nell'art. 345 cod. proc. pen. pienamente conforme alla *ratio* della norma che, pur essendo disposizione eccezionale di stretta interpretazione (Sez. 1, n. 8855 del 09/05/2000, Ciapanna, Rv. 216901 - 01), pone un limite all'operatività del divieto di cui all'art. 649 cod. proc. pen. con specifico riguardo a tutte le ipotesi di duplicazione di procedimenti uno dei quali consegua alla valida proposizione della querela, indipendentemente dalla fase o dallo stato in cui i procedimenti si trovino.

Esclusa, dunque, la possibilità di sussumere il caso in esame nell'ambito di operatività del su indicato divieto, correttamente i giudici di merito hanno fatto applicazione dell'art. 345 cod. proc. pen. laddove hanno affermato l'inapplicabilità del divieto del *bis in idem* nel caso concreto. Se, in base a tale disposizione, l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto non è precluso dalla già intervenuta sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza della querela o di altre condizioni di procedibilità, a maggior ragione nessuna preclusione può sussistere allorché il primo procedimento sia ancora nella medesima fase iniziale delle indagini preliminari in cui si colloca il secondo procedimento, sostenuto da valida querela. Nel caso in



esame, in particolare, il Pubblico ministero ha inizialmente esercitato l'azione penale tanto per il delitto di omicidio quanto per quello di lesioni colpose in difetto della querela della persona offesa del reato di lesioni e ha nuovamente chiesto il rinvio giudizio di tutti gli imputati a seguito della presentazione della querela il 31 marzo 2017; il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, investito della questione relativa alla pendenza di due procedimenti inerenti al medesimo fatto, conseguentemente, ne ha disposto la riunione emettendo il decreto che dispone il giudizio in data 20 novembre 2017. Come correttamente osservato a pag.27 della sentenza impugnata, seguendo il ragionamento difensivo si perverrebbe a un risultato privo di ragionevolezza, sia in fatto che in diritto, poiché, a fronte della sopravvenuta presentazione della querela, il Pubblico ministero non avrebbe potuto esercitare nuovamente l'azione penale nonostante la previsione normativa dell'art. 345 cod. proc. pen. che, a fronte della sopravvenuta presentazione della querela, prevede la riapertura di un procedimento archiviato o la revoca della sentenza di non luogo a procedere per la mancanza di querela.

2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico in quanto connotato da un incompleto confronto con le motivazioni delle due conformi sentenze di merito.

La difesa si è concentrata, da un lato, sul travisamento dell'esame del consulente di parte civile dott. [REDACTED] a opera della Corte territoriale, a sostegno della tesi secondo la quale sarebbe emersa la prova che, alla data di presentazione della querela, [REDACTED] non fosse capace di intendere nè di volere; dall'altro, sulla mancanza di motivazione a sostegno della affermata situazione di incertezza circa la tempestività della querela, per cui la Corte territoriale non avrebbe esaminato le prove fornite dalla difesa nè avrebbe spiegato quale dato istruttorio di segno contrario fosse idoneo a sconfessare la tesi difensiva.

Così facendo, tuttavia, la censura non attinge il nucleo della decisione.

A fronte delle eccezioni difensive, la prima per tardività della querela fondata sull'acquisto della capacità di intendere e di volere da parte del [REDACTED] già prima della fine del mese di dicembre 2016 e la seconda per invalidità della querela fondata sull'incapacità di intendere e di volere del [REDACTED] ancora nel mese di marzo 2017, il giudice di primo grado ha analiticamente descritto (pagg.4-9), il percorso riabilitativo della vittima in Centri destinati a gravi cerebrolesi. Ha, in particolare, evidenziato che nelle relazioni cliniche del 1° e del 9 dicembre 2016 la disabilità cognitivo-motoria del [REDACTED] era definita di tipo grave, tanto da rendere il soggetto «dipendente in tutte le attività di vita quotidiana», e che la difesa della parte civile aveva prodotto all'udienza del 9 gennaio 2018 la nota del 18 dicembre 2016 con la quale, a seguito di osservazione psicologica del 14 dicembre 2016, gli specialisti del Centro di riabilitazione di [REDACTED] dove il



paziente era stato trasferito il 9 dicembre 2016, confermavano la gravità della disabilità cognitivo-motoria del [REDACTED]. Solo successivamente, alla data delle dimissioni dal Centro riabilitativo di [REDACTED] il 7 febbraio 2017, si era registrato un miglioramento del quadro clinico, pur registrandosi ancora la permanenza di improvvise cadute attentive e una non completamente adeguata consapevolezza delle proprie difficoltà cognitive da parte del paziente. Tale condizione era stata dimostrata sia con la prova testimoniale della dott.ssa [REDACTED] sia con le dichiarazioni del dott. [REDACTED] che aveva spiegato la rilevante differenza tra memoria a breve termine, in qualche modo presente, e ancora inadeguata memoria anterograda, concernente i ricordi del passato. Per contro, ha riportato che il consulente della difesa dott.ssa [REDACTED] aveva specificato come l'incidente non fosse mai entrato nella memoria del [REDACTED] e come lo stato prolungato di incoscienza gli avesse impedito di sviluppare ulteriori percezioni della sua condizione suscettibili di essere rievocate dalla memoria. Con specifico riguardo alle dichiarazioni rese dal dott. [REDACTED] consulente della parte civile, il giudice di primo grado ha chiarito che tale esperto aveva ritenuto che, alla data delle dimissioni del 7 febbraio 2017, le criticità riscontrate nel dicembre 2016 erano rimaste pressoché inalterate, concludendo nel senso che l'istruttoria avesse dimostrato come solo nel lasso di tempo intercorso dal 7 febbraio al 31 marzo 2017, il [REDACTED] attraverso il racconto dei familiari, una volta tornato a casa, avesse acquisito consapevolezza dei fatti avvenuti a [REDACTED] nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2016, non essendo emersi elementi utili a individuare il giorno esatto in cui la persona offesa aveva acquisito consapevolezza della condotta penalmente rilevante ai suoi danni.

Il dedotto travisamento della prova dichiarativa del consulente dott. [REDACTED] è, dunque, inammissibile in quanto il dato probatorio asseritamente travisato non è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, 11 n.45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01).

Inoltre, i fatti così accertati nel corso dell'istruttoria sono stati letti alla luce del principio giurisprudenziale che impone particolare rigore nell'accertare le decadenze quali il decorso del termine di cui all'art. 124 cod. pen., dovendosi in presenza di un quadro di incertezza dare prevalenza al giudizio di tempestività della proposizione della condizione di procedibilità (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò Rv. 284168 - 01; Sez. 5, n. 2344 del 21/01/1999, Batzella, Rv. 212621 - 01).

Specifico riferimento alla lettura difensiva della deposizione del consulente tecnico della parte civile dott. [REDACTED] è fatto a pag. 9 della sentenza di primo



grado, in cui si è specificato sia che la circostanza relativa alla supposta carenza di comprensione della gravità di un evento è elemento irrilevante ai fini della valutazione della capacità di sporgere validamente querela, sia che dall'analisi del quadro cognitivo del [REDACTED] fosse emersa la sufficiente prova della conoscenza del fatto e della consapevolezza dell'illiceità penale del medesimo. A tale proposito, il Tribunale ha giustificato tali valutazioni considerando che proprio dall'istruttoria espletata fosse emerso: a) che i danni cerebrali patiti dalla vittima costituiscono un fenomeno irreversibile che, tuttavia, non incide sulla capacità giuridica del [REDACTED] b) che è pacifico che il soggetto non abbia maturato un ricordo autonomo dei fatti, essendo passato dal sonno al coma senza soluzione di continuità; c) che è, pertanto, fisiologico che nel percorso di presa di coscienza del fatto da parte della vittima abbiano giocato un ruolo positivo ed effettivo i suoi genitori.

Il ricorso non si confronta con la considerazione svolta dal Tribunale circa la validità della querela quando il soggetto, come nel caso di specie, rappresenti un fatto avente gli estremi di un reato asseritamente commesso in suo danno, essendo irrilevante che il querelante formuli o meno un giudizio circa la gravità dell'evento.

Dalla disamina le censure sottoposte al giudice di appello si può rilevare che la difesa aveva riproposto sia l'argomento concernente la tardività della querela alla luce delle dichiarazioni rese dai consulenti della difesa nonché dalla dott.ssa [REDACTED] sia il tema della incapacità della vittima di proporre una consapevole querela sulla base di quanto dichiarato dal consulente della parte civile dott. [REDACTED] nonché dai dottori che avevano avuto in cura il [REDACTED] fino al febbraio 2017. I giudici di appello hanno, dunque, riportato in dettaglio gli argomenti difensivi alle pagg. 28-29, condividendo tuttavia le considerazioni del giudice di primo grado in quanto aderenti ai dati fattuali e aggiungendo che, dalle dichiarazioni rese dai medici esaminati nel corso del dibattimento, fosse emerso che il percorso riabilitativo non è mai lineare nel tempo e che i *test* psico-diagnostici non descrivono la situazione complessiva del paziente ma soltanto le condizioni esistenti nel momento in cui il *test* è somministrato. Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, a pag. 30 la Corte territoriale ha specificamente richiamato gli esiti della prova scientifica sottolineando come gli esperti fossero concordi nel ritenere che il ritorno a casa e la presenza dei familiari fossero state condizioni altamente positive e determinanti per il recupero delle condizioni psichiche della vittima. Non è stato sottaciuto che il [REDACTED] ha una disabilità pari al 75% e che tale invalidità è irreversibile, cosicché la circostanza che il consulente dott. [REDACTED] che lo aveva visitato per valutarne l'invalidità civile, abbia o meno dichiarato che lo stesso fosse capace di intendere e di volere, deve



essere letta unitamente alla percentuale di invalidità accertata da tale specialista. Tanto al fine di sottolineare come la deduzione circa il travisamento della prova, oltre ad essere inammissibile per quanto già evidenziato, sia anche non decisiva perché inidonea a destrutturare il discorso giustificativo della decisione ove letto nel suo complesso. Se, infatti, si esamina quanto indicato a pag. 31 della sentenza, la Corte territoriale ha stigmatizzato la circostanza che il difensore avesse focalizzato la sua attenzione sull'esito dei *test* somministrati nel tempo alla persona offesa senza formulare nel corso del dibattimento alcuna domanda sulle sue condizioni di salute; i giudici di appello hanno anche specificamente menzionato le risultanze probatorie parcellizzate e parzialmente riportate dalla difesa, indicando nella nota 3 che dalla relazione sanitaria del dott. [REDACTED] e dall'esame di tale esperto fosse emerso che, nel momento in cui il [REDACTED] era stato dimesso nel febbraio 2017, la consapevolezza e la difficoltà cognitiva erano progressivamente migliorate, sebbene non fossero completamente adeguate.

Il motivo di ricorso in esame difetta, dunque, di specificità laddove trascura di esaminare il nucleo della motivazione, conforme, resa dai giudici di merito laddove, partendo dal presupposto che non fosse possibile individuare il giorno in cui [REDACTED] aveva riacquisito il minimo delle capacità intellettive necessarie per presentare la querela, anche tenendo conto alla gravissima, irreversibile, condizione derivante dall'intossicazione, hanno ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo il quale l'incertezza circa la tempestività della querela deve essere risolta a favore del querelante.

Analogo difetto di specificità si rileva con riguardo all'ulteriore argomento secondo il quale, come si legge a pag. 32 della sentenza, all'esito dell'istruttoria fosse possibile affermare che [REDACTED] sia stato nella minima condizione necessaria per rendersi conto di quanto accaduto e per determinarsi a chiedere la punizione degli eventuali autori solo dopo le sue dimissioni dalle strutture specializzate nella riabilitazione, una volta tornato a casa, con l'azione positiva ed effettiva dei genitori, non potendo egli avere un ricordo personale della vicenda.

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che la causa dell'evento è stata pacificamente ricondotta dai giudici di merito all'assoluta inidoneità della canna fumaria, posta a servizio del forno del panificio ubicato al piano terra dello stabile in cui si trovava il *bed & breakfast*, a garantire l'espulsione dei fumi prodotti dal processo di combustione.

Nel capo d'imputazione, la posizione di garanzia di [REDACTED] è stata desunta dalla qualifica di proprietaria dello stabile: in base al solo titolo di proprietà con riguardo alla violazione di regole cautelari inerenti alla locazione alle vittime della stanza sita al terzo piano dello stabile e in base alla specifica qualifica di



locatrice con riguardo ai locali siti al pian terreno dello stabile, locati per l'esercizio dell'attività di panificazione nonostante in uno di questi locali fosse presente un forno con canna fumaria non a norma, così omettendo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e funzionante a norma di legge, oltre che per aver omesso, nel periodo successivo al contratto di locazione, ogni manutenzione straordinaria della canna fumaria. Il capo d'imputazione lasciava, in tal modo, aperta la possibilità di una diversa qualificazione giuridica o di fatto della fonte della posizione di garanzia dell'imputata.

Il giudizio di primo grado ha fondato la responsabilità di [REDACTED] sulla qualifica di proprietaria dell'immobile destinato al panificio e, conseguentemente, degli accessori e delle pertinenze di esso sul presupposto che le opere omesse, alle quali è causalmente correlato all'evento, consistessero nella sostituzione della canna fumaria e nella rimozione del cavedio. Trattandosi di opere di straordinaria manutenzione, il giudice di primo grado ha individuato nel proprietario il titolare della posizione di garanzia, peraltro in correlazione con l'individuazione dell'obbligo di manutenzione ordinaria in capo al gestore del panificio.

Giova, però, rimarcare che a pag. 49 della sentenza di primo grado il Tribunale ha evidenziato alcune circostanze, come la firma della richiesta di sanatoria dei locali destinati a *bed & breakfast*, dalle quali evincere anche il ruolo di amministratrice di fatto quale fonte della posizione di garanzia, nonché l'ulteriore elemento dell'intestazione in capo alla [REDACTED] della licenza per l'esercizio della panificazione nel locale sito al pianterreno. Inoltre, si è ricordato che nel 2006 tale imputata aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con l'attuale gestore del forno e che lo stato di pessima conservazione, tanto della canna fumaria nelle parti visibili quanto del cavedio nel quale la canna fumaria era stata inglobata, denotavano la risalenza nel tempo della relativa costruzione; ma, soprattutto, si è dato rilievo al fatto che i consulenti del Pubblico ministero avevano evidenziato la censurabilità non solo della tecnica costruttiva ma anche delle condizioni di manutenzione e di pulizia dei manufatti. Sia la canna che il cavedio presentavano evidenti fratture e crepe rilevabili a occhio nudo, evidenziate anche da segni di interventi di riparazione effettuati nel corso del tempo, che avevano comportato meri rattoppi per tamponare le contingenti perdite di tenuta, cosicché la dispersione e la perdita dei fumi dalle giunzioni della canna avevano, a loro volta, provocato le crepe e le fratture nel cavedio di cemento-amianto tali da evidenziare l'omissione di obblighi di manutenzione sistematica, reiterata e risalente nel tempo.

Se, dunque, la posizione di garanzia [REDACTED] è stata fondata sin dal giudizio di primo grado non solo sulla qualifica di proprietaria, ma anche



sull'inadempimento all'obbligo di consegna dell'immobile locato in buono stato di manutenzione e funzionante, non può individuarsi alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove la Corte di appello ha rinvenuto la fonte della posizione di garanzia di tale imputata nel ruolo di locatrice dell'azienda di panificazione, trattandosi di ruolo già emerso nel corso del giudizio e non specificamente contestato.

In disparte l'accertata responsabilità del gestore del forno in merito agli omessi interventi di manutenzione ordinaria, i giudici di merito hanno ricondotto gli eventi anche all'omessa manutenzione straordinaria della canna fumaria. A fronte della doglianza difensiva circa la qualifica di proprietaria dell'immobile attribuita alla [REDACTED] dal primo giudice, la Corte territoriale ha quindi ritenuto sussistente la posizione di garanzia di tale imputata in qualità di locatrice d'azienda, sul presupposto che la canna fumaria costituisce un elemento essenziale di un'azienda che esercita l'attività di panificazione.

Si tratta di motivazione legittima, ove si consideri che ai sensi dell'art. 2555 cod. civ. l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, per cui tale complesso di beni si identifica attraverso la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata. Ciò comporta che siano da ritenere inclusi nell'azienda tutti gli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, non dovendosi ritenere, a tal fine, dirimente la loro analitica elencazione nel contratto quando, come nel caso in esame, si debba ricondurre o meno all'azienda un bene ivi non elencato che, tuttavia, risulti essenziale per l'esercizio dell'attività commerciale dedotta in contratto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, dunque, la canna fumaria, ancorchè non indicata fra i beni aziendali, era da considerarsi tale in ragione della sua funzione di bene indispensabile per l'esercizio dell'attività di panificazione.

4. L'infondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso impone di rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] trattandosi di eventi occorsi il 16 agosto 2016 in relazione ai quali, pur computando le sospensioni, i termini di prescrizione risultano decorsi alla data odierna, con conseguente annullamento della sentenza impugnata agli effetti penali. I ricorsi, agli effetti civili, devono essere invece rigettati, con condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese di assistenza in favore delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] liquidate come in dispositivo.



Per la parte civile [REDACTED] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trova applicazione il principio secondo il quale compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep.2020, De Falco, Rv. 277760 – 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione.

Rigetta i ricorsi, agli effetti civili, e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] liquidate in complessivi euro 5.700,00 oltre accessori come per legge, nonché in favore delle parti civili [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e quali eredi di [REDACTED] liquidate in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori come per legge. Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore della parte civile [REDACTED] [REDACTED] da liquidarsi a cura della Corte di appello di Palermo. Oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa [REDACTED]

Così è deciso, 30/01/2026

Il Consigliere estensore
EUGENIA SERRAO

Il Presidente
DONATELLA FERRANTI

